

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2026, n. 3-3102

Stagione venatoria 2026/2027. Ordinanza n. 00412/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione I) per il Piemonte pubblicata il 10 settembre 2026. Approvazione, limitatamente alla specie "allodola", delle modifiche al "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026/2027" di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, da ultimo modificata dalla D.G.R.



Seduta N° 191

Adunanza 28 SETTEMBRE 2026

Il giorno 28 del mese di settembre duemilaventisei alle ore 10:50 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Gian Luca VIGNALE

DGR 3-3102/2026/XII

OGGETTO:

Stagione venatoria 2026/2027. Ordinanza n. 00412/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale (Sezione I) per il Piemonte pubblicata il 10 settembre 2026. Approvazione, limitatamente alla specie "allodola", delle modifiche al "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026/2027" di cui alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, da ultimo modificata dalla D.G.R. 2-2986 del 31 agosto 2026.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 5/2018, con la D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, da ultimo modificata dalla DGR 2-2986 del 31 agosto 2026., è stato approvato il "Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2026/2027" (Allegato A) e le relative "Istruzioni operative supplementari" (Allegato B).

Preso atto che, in data 9 settembre 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (TAR Piemonte) con l'Ordinanza n. 00412/2026, ha accolto parzialmente la domanda cautelare proposta dai ricorrenti, sospendendo, tra l'altro, «la prescrizione del calendario venatorio relativa alla specie "allodola" nella parte in cui prevede un numero di capi abbattibili superiore al quello indicato nel parere dell'ISPRA».

Dato atto che, come da verifiche condotte dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", previo confronto con il Settore regionale "Avvocatura", risulta che, al fine di adeguare il vigente calendario venatorio all'Ordinanza del TAR Piemonte n. 00412/2026, limitatamente alla specie "allodola", occorre modificare l'allegato A alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026 (Calendario venatorio relativo all'intero territorio regionale per

la stagione 2026/2027), da ultimo modificata dalla DGR 2-2986 del 31 agosto 2026 come di seguito indicato:

sostituire nel paragrafo 2 “Carniere”, al punto 2.1, le parole “10 allodole” con le parole “5 allodole” e al punto punto 2.4 le parole “50 allodole” con le parole “25 allodole”.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all’istruttoria del sopra richiamato Settore, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8- 8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di adeguare il vigente calendario venatorio per la stagione 2026/2027, di cui all’allegato A alla D.G.R. n. 2-2646 del 9 giugno 2026, da ultimo modificata dalla DGR 2-2986 del 31 agosto 2026, all’Ordinanza del TAR Piemonte n. 00412/2026, limitatamente alla specie “allodola”, apportando le seguenti modifiche al paragrafo 2 “Carniere”:

- al punto 2.1, le parole “10 allodole” sono sostituite da “5 allodole”,
- al punto 2.4, le parole “50 allodole” sono sostituite da “25 allodole”;

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” di provvedere, a fini informativi, alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposita sezione del sito web istituzionale della Regione Piemonte;

che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.